



REGIONE SICILIA
Assessorato Economia
Ufficio Speciale
Centrale Unica di Committenza

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATI DI
VIGILANZA ARMATA” PER LE AZIENDE
SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

N° Gara ANAC: 9003250

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

Sommario.....	3
PREMESSA.....	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ARTICOLO 2 - DURATA.....	4
ARTICOLO 3 SERVIZI OGGETTO DI GARA.....	5
SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
Servizio di Vigilanza fissa diurna.....	5
Servizio di Vigilanza fissa notturna.....	7
Servizio di Videosorveglianza.....	9
Servizio di pronto intervento.....	9
Gestione delle emergenze.....	9
Servizio di manutenzione ordinaria impianto antintrusione e videosorveglianza.....	10
Servizio di collegamento alla centrale operativa remota.....	10
RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA.....	11
Sistema elettronico interno e/o esterno di rilevazione ronde ispettive.....	11
ARTICOLO 4 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI.....	12
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E DEL PERSONALE ADDETTO.....	13
ARTICOLO 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ARTICOLO 7 - VARIANTI.....	15
8 SCIOPERI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO.....	17
ARTICOLO 9 - PAGAMENTO PRESTAZIONI - TRACCIABILITÀ - FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	17
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	18
ARTICOLO 11 - REPORTISTICA.....	19
ARTICOLO 12 - LIVELLI DI SERVIZIO.....	20
ARTICOLO 13 - CLAUSOLA SOCIALE.....	20
ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	20

ARTICOLO 15 CONTROLLI E VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	21
ARTICOLO 16 - DANNI.....	22
ARTICOLO 17 - ASSICURAZIONI.....	23
ARTICOLO 18 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	23
ARTICOLO 19 - PENALI.....	24
ARTICOLO 20 - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	24
ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE.....	25
ARTICOLO 22 - RECESSO E RISOLUZIONE.....	25
ARTICOLO 23 - RISERVATEZZA.....	26
ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI.....	29

PREMESSA

La Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia (CUCRS), in qualità di soggetto aggregatore, indice una procedura aperta ai sensi all'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici*", articolata in **18 lotti**, finalizzata alla stipula di contratti per l'affidamento di servizi integrati di vigilanza armata, dettagliatamente descritti nel presente documento, per gli immobili delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Siciliana. Tutte le attività oggetto della procedura sono volte a garantire la realizzazione di una prestazione che assicuri quale obiettivo la vigilanza, la sicurezza e la custodia degli immobili.

La procedura di gara, in ragione di quanto sopra, non prevede la suddivisione in lotti funzionali, ma solo in lotti territoriali, in quanto la mera ripartizione territoriale consentirà alle singole Aziende Sanitarie aderenti, da una parte la formulazione di un unico progetto che da un punto di vista funzionale risulterà maggiormente efficace e rispondente agli obiettivi di salvaguardia della stessa sviluppando un'omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni al momento dell'Ordinativo di fornitura, dall'altra una maggiore semplificazione, razionalizzazione ed efficienza della gestione dei rapporti contrattuali con un unico interlocutore.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di vigilanza armata presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana e nei luoghi che rientrano nella competenza territoriale delle stesse e che saranno indicati in sede di sottoscrizione dei contratti, per la durata di mesi sessanta ovvero per la durata del contratto, alle condizioni riportate nel presente Capitolato, per un importo complessivo a base di gara del lotto pari ad € 137.814.805,09, comprensivo di € 821.957,09 per oneri di sicurezza, oltre IVA. Il costo stimato per la manodopera ammonta ad € 115.683.374,053.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'appalto è fissata in 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il contratto è sottoscritto dall'Azienda Sanitaria committente che, per motivi legati ad eventuali contratti in corso, può posticiparne, per il tempo necessario alla conclusione/risoluzione degli stessi, la sottoscrizione.

Tale durata, quindi, può essere soggetta a modifica in relazione alle attuali condizioni contrattuali delle singole SS.SS.RR., per le quali la consegna non avverrà nell'immediato per via di contratti in essere non ancora conclusi. L'aggiudicatario ha l'obbligo di attivare il servizio entro 24 ore dalla data di consegna. Non è ammesso il rinnovo tacito. Tuttavia, l'Azienda contraente si riserva il diritto di chiedere all'affidatario del servizio, prima della scadenza del contratto, con un preavviso di almeno 15 giorni, una proroga del rapporto contrattuale per garantire la

continuità del servizio per il tempo strettamente necessario all'esperimento della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio medesimo successivamente alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 3 SERVIZI OGGETTO DI GARA

Le modalità di erogazione della prestazioni e dei singoli servizi di seguito indicati dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. 269/2010 recante *“Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”* e relativi allegati.

I paragrafi di seguito proposti individuano le modalità con cui ciascun servizio oggetto del presente Capitolato tecnico deve essere eseguito.

SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E VIDEOSORVEGLIANZA

Servizio di Vigilanza fissa diurna

Tale Servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. b) e dall'Allegato D Sezione III 3 b.2), “svolto presso un determinato obiettivo” prevede “la presenza continuativa della G.P.G. cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste”, presso le postazioni, per i giorni e alle ore richieste da ciascuna Azienda contraente.

In particolare le G.P.G. addette alla vigilanza fissa diurna devono svolgere le seguenti attività:

- vietare l'ingresso nell'area dell'Amministrazione di automezzi privi di autorizzazione;
- mantenere costanti contatti con il personale aziendale, segnalando fatti e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;
- controllare il flusso delle persone in entrata ed uscita registrando nominativi e verificando i documenti identificativi di persone non autorizzate (visitatori, fornitori, ecc...);
- garantire la sicurezza dei luoghi, controllare con discrezione l'eventuale intrusione di persone estranee e prevenire situazioni che possano creare pericolo a persone e cose;
- controllare l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto;
- verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e quanto possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni dell'Azienda. In questi casi effettuerà i relativi riscontri registrando il nominativo delle persone, il nome dell'eventuale ditta, la descrizione del bene, le motivazioni dell'uscita del bene, l'orario di uscita sull'apposito registro, informando tempestivamente il Supervisore;

- tenere in custodia tutte le chiavi consegnate al Fornitore dal Supervisore. A tale riguardo la G.P.G. dovrà registrare sull'apposito registro il nominativo del richiedente delle chiavi e l'orario di consegna e riconsegna;
- annotare sull'apposito Registro, in modo esaustivo qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, il nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato;
- controllare i monitor e gestire le immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza/sistema TVCC, qualora presenti, posti a protezione delle singole ubicazioni;
- impartire ai privati in ingresso le informazioni sulla sosta dell'automezzo nell'area di parcheggio dell'insediamento, ove presente ed ove fruibile;
- informare l'utenza circa l'ubicazione di uffici amministrativi, ambulatori, degenze (nel caso di strutture ospedaliere o locali adibiti ad ambulatori), ecc... e sugli orari di ingresso agli stessi;
- identificare le persone in ingresso a parti dell'edificio non aperte al pubblico e controllare eventuali autorizzazioni all'accesso;
- rilasciare informazioni di cortesia;
- svolgere l'eventuale servizio di centralino e reception, con ritiro e riscontro, per ricevuta, della corrispondenza;
- aprire e chiudere gli accessi.

Nel caso il servizio sia svolto presso il Pronto Soccorso, le G.P.G. devono assicurare l'accesso a tale area alle autoambulanze, agli operatori aziendali e devono disciplinare l'accesso dei privati cittadini.

Il Supervisore, nel corso del sopralluogo, comunica le fasce orarie durante le quali le G.P.G. devono aprire e chiudere gli accessi alla struttura e l'ubicazione degli stessi; tali informazioni devono risultare nel piano dettagliato degli interventi.

Le G.P.G., se richiesto dal Supervisore, devono svolgere le attività proprie del centralino provvedendo alla ricezione e successivo smistamento alle unità operative delle Aziende Sanitarie di eventuali telefonate in assenza degli operatori del centralino. Tale attività potrà essere richiesta dal Supervisore solo per i giorni festivi ovvero in orario notturno, quando, cioè, il servizio non è coperto dal personale addetto al centralino. Durante i giorni feriali, in caso di temporanea assenza del personale addetto specificamente al servizio di centralino, le G.P.G. dovranno rendersi disponibili a svolgere tale attività.

Si precisa che:

- nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura il Direttore dell'esecuzione di concerto con il Supervisore potrà modificare le competenze delle G.P.G. impiegate per il servizio di vigilanza fissa diurna a seconda delle necessità organizzative dell'Amministrazione contraente;
- nel caso in cui il servizio sia prestato presso il Pronto Soccorso, le G.P.G. non possono in nessun caso abbandonare la postazione, se non a seguito di eventi eccezionali e, in ogni caso, devono essere sempre sostituite da altre G.P.G..

Servizio di Vigilanza fissa notturna

Tale servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett.b) e dall'Allegato D Sezione III 3 b.2), *“svolto presso un determinato obiettivo”* prevede *“la presenza continuativa della G.P.G. cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste”*.

Il servizio di vigilanza fissa notturna dovrà essere assicurato sia all'interno delle strutture che nelle aree esterne circostanti con particolare attenzione ad accessi, spazi interni e percorsi segnalati dal Supervisore come "punti critici". Il servizio dovrà essere svolto nelle fasce orarie e nei giorni indicati dal Supervisore. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo richieda, di concerto con il Supervisore, le G.P.G. devono impiegare parte del proprio turno di servizio nello svolgimento di controlli ed ispezioni alle strutture interne e nelle aree esterne, nei collegamenti tra i diversi padiglioni e/o fabbricati presenti nell'area di competenza (in orari e percorsi definiti al Supervisore); il servizio deve, comunque, assicurare la continuità e l'omogeneità della vigilanza in tutte le aree della struttura.

Nelle fasce orarie indicate dal Supervisore le G.P.G. devono provvedere a aprire e chiudere gli accessi alla struttura; sarà cura del Supervisore indicare al fornitore l'ubicazione degli accessi. Si precisa che nel corso degli Ordinativi di fornitura il Direttore dell'esecuzione di concerto con il Supervisore potrà comunicare eventuali variazioni circa il numero degli accessi e i relativi orari per soddisfare le necessità dell'Amministrazione. Tali variazioni devono comunque essere trasmesse al Fornitore in forma scritta.

In tutti i casi le G.P.G. impiegate nel servizio di vigilanza fissa notturna devono svolgere le seguenti attività:

- controllo degli accessi all'edificio;
- identificazione delle persone in ingresso all'edificio;
- compilazione di registri e/o modelli predisposti per l'annotazione delle persone in ingresso e in uscita;
- custodia delle chiavi ricevute in consegna;
- gestione di allarmi locali provenienti dagli impianti di sicurezza installati a protezione delle strutture;
- eventuale controllo monitor e gestione immagini dell'impianto di videosorveglianza/sistema TVCC;
- ispezioni nelle aree più sensibili della struttura e nei reparti di degenza per segnalare eventuali situazioni anomale ed intervenire in caso di necessità. Nel corso delle ispezioni all'interno delle strutture, le G.P.G. devono:

- controllare lo stato di apertura e chiusura dei servizi, reparti e uffici, magazzini, laboratori, locali tecnici e verificare il corretto spegnimento delle luci, ecc...;
- rilevare fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- accertare situazioni anomale o di pericolo quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ascensori fuori uso, apparecchiature tecnico-scientifiche in funzione in assenza di personale, con l'immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti;
- chiudere porte e finestre in caso di precipitazioni atmosferiche;
- rilevare e, se necessario, intervenire in caso di situazioni o attività pericolose, irregolari o illecite;
- intervenire al fine di garantire l'incolumità delle persone;
- allontanare persone estranee alla struttura e all'attività dell'Azienda.

I percorsi effettuati all'interno degli stabili e delle aree esterne, devono essere annotati sul "Registro di Servizio" ovvero possono essere rilevati mediante un sistema elettronico di rilevazione presenza (ronda elettronica). Il Supervisore di concerto con il Direttore dell'Esecuzione, comunicherà al fornitore il numero di ispezioni ed il percorso che ciascuna G.P.G. dovrà svolgere nell'arco di un singolo turno.

Al termine del turno di lavoro, il personale di vigilanza dovrà redigere un rapporto di servizio quotidiano, che evidenzia quanto accaduto nel corso dell'orario di riferimento; il rapporto dovrà elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza delle strutture sia sulla regolarità del servizio medesimo. Il rapporto di servizio quotidiano dovrà pervenire al Supervisore entro le ore 9,00 del giorno successivo; tale rapporto dovrà comunque riportare l'indicazione dell'assenza di fatti rilevanti. Con cadenza mensile ovvero quando il Supervisore lo richiede dovrà essere trasmesso un riepilogo cronologico di tutti gli eventi dolosi rilevati nel periodo di riferimento.

Relativamente sia al servizio di vigilanza fissa diurna sia al servizio di vigilanza fissa notturna, la registrazione della presenza delle G.P.G. in servizio, deve essere sottoscritta giorno per giorno, sull'apposito "Registro di Servizio" sempre presente all'interno dell'Amministrazione e depositato presso le postazioni in cui si presta l'attività. Qualora presso l'Amministrazione sia in uso il sistema di rilevazione elettronico della presenza delle G.P.G., il Fornitore si obbliga a istruire i propri dipendenti all'uso di tali apparecchiature.

Le G.P.G. dovranno essere collegate via radio con la Centrale Operativa remota ed essere dotate di cellulare e cerca persone. Qualora si rendesse necessario (ad es. per esigenze di percorso all'interno dell'Amministrazione qualora costituita da corpi separati), il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle G.P.G. un automezzo elettrico avendo cura che:

- il mezzo sia immediatamente riconoscibile mediante targhe adesive da porsi su tutti i lati del suddetto automezzo;
- la velocità dell'automezzo sia a cosiddetto "passo d'uomo";

- l'automezzo sia dotato di luce lampeggiante, da mantenersi accesa durante le operazioni di vigilanza;
- sia previsto in dotazione un estintore a polvere;
- l'automezzo sia regolarmente assicurato contro danni a persone e cose.

Servizio di Videosorveglianza

Tale Servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 all'Allegato D Sezione III 3 d), *“svolto presso un determinato obiettivo”* consiste *“nell’effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installate nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa”*. Le ispezioni video, che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata, possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme. L'attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme restando le attribuzioni delle Forze dell'ordine”. Tali attività sono da svolgersi presso le postazioni, per i giorni e alle ore richieste da ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Servizio di pronto intervento

Il Servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. e), consiste nel *“servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall’utente titolare del bene mobile ed immobile”*.

In casi di emergenza, la centrale operativa allertata deve inviare, presso la sede dell'Amministrazione, nel luogo da cui è partita la richiesta di intervento, una pattuglia automunita, collegata alla centrale stessa, per effettuare specifici interventi di supporto alle G.P.G. Tale servizio dovrà essere attivo dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal lunedì al venerdì e 24 ore al giorno sabato, domenica e festivi.

Gestione delle emergenze

Le G.P.G. devono assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi che potrebbero determinare tali situazioni:

- rilevazione di anomalie all'impianto tecnologico: la G.P.G. deve avvisare gli operatori aziendali reperibili (personale addetto alle manutenzioni) e/o le eventuali relative ditte interessate al servizio di manutenzione precedentemente comunicate dal Supervisore;
- richiesta di intervento per l'allontanamento di persone indesiderate;
- richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale in servizio dell'Amministrazione, ovvero di pazienti e utenti;
- richiesta da parte del personale dell'Amministrazione di numeri telefonici di altre strutture sanitarie e/o centri specializzati, precedentemente comunicati dal Supervisore.

Se necessario, la G.P.G., non appena ricevuta la richiesta di intervento, deve attivare gli operatori in pronta disponibilità del Fornitore e/o il Supervisore, come da indicazioni specifiche fornite dall'Amministrazione.

Servizio di manutenzione ordinaria impianto antintrusione e videosorveglianza

Qualora l'Amministrazione contraente sia in possesso, o decida di acquisire autonomamente l'impiantistica a corredo del servizio di safety e security, il servizio di manutenzione è esteso a tutti gli impianti antintrusione presenti, ai relativi trasmettitori, nonché agli impianti TV a circuito chiuso (TVCC) presenti, ecc...

Detto servizio deve quindi comprendere la manutenzione ordinaria di:

- impianti antintrusione;
- impianti di videosorveglianza;

La Manutenzione Ordinaria viene effettuata sugli impianti al fine di ridurne la probabilità di guasto, il degrado del funzionamento e di mantenere inalterato il livello iniziale di funzionalità come da Piano dettagliato degli interventi; la manutenzione ordinaria viene eseguita a intervalli predeterminati o in base ad un programma temporale, ovvero in base a cicli di utilizzo, ecc... Le attività di manutenzione ordinaria sono effettuate sugli impianti di sicurezza presi in consegna dal Fornitore come attestato nel Piano dettagliato degli interventi, secondo il programma di manutenzione, ovvero:

- a. n. 2 manutenzioni ordinarie programmate annuali, da concordarsi con il Supervisore;
- b. compilazione e tenuta del registro di manutenzione in doppia copia, di cui una depositata presso l'Amministrazione.

Al termine dell'appalto gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato d'uso; lo stato degli impianti sarà verificato attraverso appositi sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio tra l'Amministrazione e il Fornitore.

Servizio di collegamento alla centrale operativa remota

Il Fornitore ha l'onere di dotarsi di una centrale operativa, che sarà finalizzata alla gestione e coordinamento dei servizi di vigilanza oggetto degli Ordinativi di fornitura. In particolare la centrale operativa dovrà consentire il presidio delle attività di videosorveglianza attraverso appositi collegamenti con gli impianti disponibili presso le sedi delle Aziende contraenti, il coordinamento dei servizi di vigilanza fissa e ronda richiesti dalle stesse Aziende nonché l'attivazione degli interventi di pronto intervento. Il fine attribuito alla presenza di una centrale operativa è creare delle sinergie tra la vigilanza in loco e quella da remoto in modo da garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi. Il Fornitore dovrà garantire la continua operatività dei sistemi di comunicazione tra la centrale operativa e le guardie al fine di consentire la corretta gestione degli interventi. Le risorse adibite a tale attività dovranno essere in grado di visualizzare e gestire le immagini provenienti dalle telecamere installate. Il sistema deve essere in grado di proseguire autonomamente con la registrazione delle immagini catturate sui sistemi della sala apparati, e non devono verificarsi temporanei congelamenti di immagini o interferenze nei processi avviati.

RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA

Il servizio, erogato nel pieno rispetto delle modalità previste nel D.M. 269/2010, in particolare nell'Allegato D Sezione III, 3c, deve essere svolto con la frequenza e nei percorsi indicati dal Supervisore di concerto con il Direttore dell'esecuzione. Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, deve essere espletato mediante l'utilizzo di autopattuglia chiaramente identificabile con il logotipo aziendale del Fornitore e dotata di radio veicolare in costante collegamento con la propria Centrale Operativa. Durante ciascun passaggio, l'autopattuglia deve effettuare:

- il controllo degli accessi alla struttura;
- l'eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- l'accertamento di situazioni anomale o di pericolo quali principi di incendio, fughe di gas, acqua ed altri liquidi pericolosi;
- l'allontanamento di persone estranee intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite.

Si considera, altresì, un numero minimo di 8 passaggi giornalieri.

Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale circa la sicurezza della struttura di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto a redigere uno specifico rapporto di servizio che evidenzi quanto riscontrato. Il rapporto deve elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza della struttura sia sulla regolarità del servizio. In caso di eventi particolari il rapporto di servizio dovrà pervenire al Supervisore entro le ore 9,00 del giorno successivo; ogni mese, dovrà invece essere inviato al Supervisore il riepilogo dei fatti accaduti nel mese di riferimento e l'indicazione dei giorni in cui non si sono verificati fatti rilevanti.

A seconda delle necessità dell'Azienda il servizio di ronde ispettive mediante autopattuglia dovrà essere svolto in più modalità (ad esempio mediante autopattuglia con custodia chiavi ed ispezione interna, con ispezione esterna e punzonatura orologi controllo, etc ...)

Sistema elettronico interno e/o esterno di rilevazione ronde ispettive

Qualora presso l'Amministrazione sia in uso il sistema di rilevazione elettronico delle ispezioni effettuate dalle G.P.G., il Fornitore, anche di concerto con l'Azienda, si obbliga a istruire i propri dipendenti all'uso di tali apparecchiature che permetteranno di rilevare e registrare elettronicamente l'orario di svolgimento delle ispezioni e i percorsi svolti.

Mensilmente, o quando l'Azienda ne faccia richiesta, il Fornitore deve trasmettere al Supervisore il riepilogo (tabulato) delle marcature registrate mediante ronda elettronica. L'eventuale ed imprevedibile cattivo funzionamento e/o fuori uso del sistema elettronico di rilevazione della presenza e/o di uno o più rilevatori (barrette) dovrà essere segnalato nel rapporto di servizio quotidiano. In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare dell'istituto, o un suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle

apparecchiature utilizzate ed ad assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.

Ogni eventuale "irregolarità" di servizio riscontrata dal fornitore circa la qualità delle prestazioni erogate dai propri operatori, dovrà essere immediatamente comunicata al Supervisore.

Si precisa che, se richiesto dall'Azienda, il Fornitore dovrà fornire il servizio di manutenzione alle apparecchiature nel corso della vigenza dell'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 4 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

L'attivazione dei servizi come sopra descritti, come riportati nel bando e disciplinare è a cura delle singole Aziende del Sistema Sanitario Regionale (SSR), le quali dovranno inviare al Fornitore una richiesta preliminare di fornitura contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti, l'ubicazione degli immobili, le caratteristiche specifiche del servizio, le informazioni sui rischi specifici ed altre informazioni funzionali al servizio richiesto.

Il Fornitore, entro 3 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta preliminare di fornitura, ha l'obbligo di concordare con l'Azienda interessata la data del sopralluogo, o di più sopralluoghi, che avverrà/avverranno entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore è tenuto ad effettuare uno o più sopralluoghi presso gli immobili indicati dalla singola Azienda, al fine di rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche dei siti, degli impianti di sicurezza ivi installati, nonché di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla definizione del rischio criminoso. In tale occasione, l'Azienda comunicherà al Fornitore il nominativo del Supervisore (soggetto nominato dall'Azienda richiedente in qualità di Referente per ogni immobile e/ gruppi di immobili).

Entro ulteriori 10 giorni solari dai sopralluoghi, pena l'applicazione delle penali (definite nello "Schema di contratto"), il Fornitore dovrà fornire all'Azienda interessata un **Piano dettagliato degli interventi**. Tale documento, riferito ai servizi di vigilanza armata e ronde ispettive, comprenderà almeno le seguenti informazioni:

- servizi richiesti;
- ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno attivati i servizi;
- orari in cui è richiesta la prestazione dei servizi;
- percorsi e fasce orarie per le ronde ispettive interne ed esterne;
- organizzazione, numero di risorse individuate per l'erogazione dei servizi;
- canoni e prezzi applicati;
- ammontare totale del servizio richiesto;
- in caso di RTI, indicazione dell'Operatore economico che erogherà ciascun servizio richiesto e della quota di partecipazione nel raggruppamento stesso;
- quant'altro ritenuto necessario indicare.

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà riportare il/i servizio/i che il Fornitore intende affidare in subappalto ed indicare il nominativo della ditta subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà altresì contenere una dichiarazione relativa al censimento qualitativo di ciascun impianto in uso nell'Azienda rilevato durante i sopralluoghi effettuati.

Qualora risultassero malfunzionamenti in uno o più impianti ritenuti indispensabili, la dichiarazione dovrà riportare in modo dettagliato tutte le informazioni al fine di rendere di nuovo funzionali all'uso gli impianti stessi. In particolare, per ciascun impianto ritenuto mal funzionante dovranno essere indicate le principali caratteristiche tecniche dell'intervento proposto, ovvero la tipologia e le caratteristiche tecniche e funzionali, tutti i componenti tecnici, dei materiali e dei prodotti che si intende utilizzare.

Il livello di priorità dell'intervento, da valutare sulla base delle criticità emerse e sul livello di gravità delle stesse, giustificando in modo esaustivo tale valutazione; la pianificazione delle attività e dei tempi necessari all'esecuzione dell'intervento proposto e i dati economici relativi allo specifico intervento. Il fornitore dovrà inoltre inserire nel documento le modalità di uso e manutenzione dei nuovi impianti e/o componenti e la vita utile dello stesso, in modo da consentire alle Amministrazioni di effettuare una valutazione sull'opportunità dell'intervento.

L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano dettagliato degli interventi, potrà:

- accettarlo e, quindi, procedere all'emissione del contratto di fornitura;
- inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo piano recependo le modifiche del Supervisore e inviarlo nuovamente all'Amministrazione entro 5 giorni solari, pena applicazione delle penali.

L'accettazione del Piano dettagliato degli interventi si formalizza nell'emissione del contratto di fornitura.

Qualunque modifica al piano dovrà comunque e sempre essere formalizzata attraverso un atto aggiuntivo che verrà ad esso allegato. Si precisa che in occasione di eventi particolari (congressi, mostre, elezioni, ecc...), le Amministrazioni potranno richiedere al fornitore di intensificare le attività contenute nel piano dettagliato degli interventi applicando i prezzi offerti in sede di gara. Resta inteso che il fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi coordinarsi tramite il Direttore dell'Esecuzione (DEC) con gli eventuali fornitori cui è subentrato.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E DEL PERSONALE ADDETTO

Oltre a quanto previsto negli ulteriori articoli del presente Capitolato:

- la ditta dovrà possedere la Licenza Prefettizia prevista e disciplinata dall'art 1 34 del Tulp;
- Il personale di vigilanza addetto al servizio dovrà essere munito di decreto di approvazione della nomina a guardia giurata; tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà risultare alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria del servizio si impegna a corrispondere al personale addetto la giusta retribuzione in ottemperanza degli accordi collettivi sindacali vigenti.

- la ditta aggiudicataria dovrà rispettare la normativa vigente in tema di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente. L'Azienda contraente, in caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione alla ditta aggiudicataria dell'eventuale inadempienza riscontrata, procederà come disposto dall'art. 30, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, e pagherà le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto (art. 30, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- il personale addetto dovrà svolgere il servizio negli orari prestabiliti, salvo variazioni, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in accordo con le Aziende; timbrare a mezzo badge l'inizio e fine servizio; effettuare il servizio nelle modalità previste dal presente capitolato;
- Il numero del personale impiegato dovrà essere sufficiente a garantire la regolarità del servizio; di detto personale dovrà essere assicurata la presenza costante in ogni periodo dell'anno per un corretto e compiuto svolgimento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con un'immediata sostituzione.
- La ditta aggiudicataria rimane, comunque, corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio e delle inosservanze al presente capitolato. La ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni provocati a terzi, siano essi utenti o dipendenti delle Aziende, derivanti da comportamenti imputabili al proprio personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio, l'Affidatario dovrà impiegare personale qualificato ed esperto in materia di primo soccorso e antincendio, nonché di guardie giurate munite di porto d'arma da fuoco. La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere, per quanto nelle sue possibilità, lo stesso personale per tutta la durata dell'appalto, al fine di evitare disfunzioni nella gestione del servizio. Le sostituzioni degli addetti dovranno pertanto avere carattere eccezionale.

Il personale dell'Affidatario non potrà essere sostituito senza il consenso delle Aziende per tutto il periodo di validità del presente contratto; in caso di sostituzione comunque dovrà essere previsto un periodo di affiancamento e passaggio di consegne di almeno 5 giorni, a carico dell'Affidatario.

I nominativi del Coordinatore del Servizio e del suo sostituto, insieme con l'elenco del personale che si intende impiegare nel servizio corredato dalle rispettive generalità, saranno notificati per iscritto alle Aziende entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del presente appalto. Il suddetto Coordinatore del Servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei "servizi". E' in facoltà delle Aziende chiedere all'impresa aggiudicataria la sostituzione del Coordinatore dietro richiesta motivata, senza che l'Impresa possa opporre eccezione alcuna. L'impresa aggiudicataria, salvo cause di forza maggiore documentate, dovrà mantenere il Coordinatore proposto in sede di contratto. Prima di sostituire il Coordinatore con un altro soggetto, di pari professionalità, l'impresa dovrà proporre tempestivamente alle Aziende il nominativo del nuovo soggetto specialista che assumerà tale ruolo. Ai fini dell'approvazione del nominativo proposto, le Aziende valuteranno il possesso da parte di tale soggetto di elevati requisiti di professionalità.

L'impresa aggiudicataria si dovrà organizzare in modo che, tranne casi eccezionali autorizzati dalle Aziende, il personale impiegato in loco non debba lavorare più di quanto stabilito dal CCNL di categoria, nell'arco della stessa giornata lavorativa.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alle Aziende, a mezzo PEC, eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto. Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto.

L'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro. L'Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 1 0.09.2003, n. 276.

ARTICOLO 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Azienda contraente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Azienda contraente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige, in contraddittorio con l'esecutore, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, che verrà da entrambe le parti.

Il verbale viene redatto in unico esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ARTICOLO 7 - VARIANTI

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste dall' Azienda contraente in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, le Aziende procederanno alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP delle Aziende contraenti, tramite l'Ufficio competente, provvederà a comunicare all'Appaltatore.

Variazioni richieste dall'Appaltatore

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda contraente, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalle Aziende in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dall'Azienda contraente non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono considerate varianti e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione all'Azienda contraente da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui le Aziende, previa verifica della regolarità formale, prenderanno eventualmente atto con proprio provvedimento.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, le Aziende, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificheranno la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso le Aziende procederanno a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La violazione del divieto comporterà l'automatica risoluzione del contratto, fatti salvi i maggiori danni che possono essere arrecati alla società e che non possano essere coperti dalla cauzione definitiva.

8 SCIOPERI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Qualora nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura si verificino scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale di vigilanza, le Aziende opereranno sul canone mensile risultante dal Piano dettagliato

degli interventi, le trattenute corrispondenti alle ore di servizio non prestato. In caso di sciopero il Fornitore è tenuto a darne preventiva comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti garantendo, comunque, per quanto possibile, lo svolgimento dei servizi minimi.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTO PRESTAZIONI - TRACCIABILITÀ - FATTURAZIONE ELETTRONICA

In ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dalla legge n. 136/2010 e s.m.i "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con la partecipazione alla procedura di gara e sottoscrizione del contratto le parti assumono reciprocamente, a pena di nullità assoluta dello stesso ex art. 1418 Codice Civile, l'obbligo di attenersi alle vigenti prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal uopo si dà atto che, a prestazione eseguita e certificata dal Responsabile del Servizio, si provvederà al pagamento mediante accredito sul c/c come da comunicazione dell'affidatario della prestazione ex art. 3, comma 7, legge 136/2010, riportante l'indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (conto attivato in via esclusiva ovvero già attivo), i nominativi ed i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa/Società, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato come sopra identificato, nonché i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di tali soggetti. L'affidatario è altresì tenuto a comunicare alla Azienda Sanitaria contraente, entro e non oltre 7 giorni, mediante Raccomandata A/R ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente sopra indicato nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 si attesta che tutti i pagamenti scaturenti dal presente contratto dovranno essere identificati mediante indicazione, nella relativa causale, del codice CIG indicato nel disciplinare e nel bando.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Rimane espressamente pattuito, che le Aziende corrisponderanno mensilmente il pagamento derivante dai servizi eseguiti in base al presente contratto, con pagamenti posticipati, entro i termini di legge dalla presentazione di regolare fattura nelle forme e nei modi di cui alle vigenti disposizioni di legge sulla fatturazione elettronica, opportunamente liquidata e corredata dai relativi atti contabili, dal certificato di regolare esecuzione e da una dichiarazione della ditta sulla regolarità degli adempimenti assicurativi.

Resta pattuito fin d'ora che le AZIENDE del S.S. resteranno esonerate da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti. Le Aziende declinano ogni responsabilità derivante da estremi di conto corrente errati o variati senza relativa comunicazione.

Con la sottoscrizione del presente atto la ditta/Società si impegna al rispetto degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 e smi., con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari anche con riferimento ai rapporti contrattuali intrattenuti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dal servizio in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DM 55/2013 'Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, L. 244/2007', il "Codice Univoco Ufficio" – sarà comunicato, all'operatore economico, in sede di sottoscrizione del contratto.

Si rammenta infine che le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment (scissione dei pagamenti dell'IVA), ai sensi Legge 190/2014

E' ammessa la variabilità del corrispettivo ed è disposto l'aggiornamento dei prezzi a base di gara mediante aggiornamento automatico del presente contratto alle previsioni di legge secondo quanto previsto dall'art. 1339 del cod. civ.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

Il corrispettivo comprende e compensa sia tutte le spese sia tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la prestazione, nonché la fornitura, la manutenzione di tutte le dotazioni comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio si intende offerto ed accettato dall'appaltatore, il quale effettuati i calcoli, le indagini e le stime, si assume ogni rischio connesso alla prestazione.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'appaltatore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alle Aziende contraenti a titolo di penale per inadempienza ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dal presente Capitolato ed in conformità alla normativa di settore.

L'appaltatore s'impegna ad effettuare il servizio integrato di sicurezza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo rappresentante.

L'appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse di personale e mezzi idonei all'espletamento degli obblighi contrattuali; pertanto, tutto il personale addetto e preposto alla vigilanza armata dovrà essere in possesso della licenza di guardia giurata armata.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni e mezzi necessari per l'adempimento delle prestazioni richieste. L'appaltatore si obbliga:

- a sostituire, a semplice richiesta motivata, il personale non gradito alle Aziende contraenti;

- a far pervenire tempestivamente entro e non oltre 24 ore, dalla rilevazione alle Aziende, comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio integrato di sicurezza; • a comunicare i recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e fax della Centrale Operativa e del Coordinatore del Servizio.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti i mezzi e strumenti di proprietà delle Aziende, comunque interessati dal servizio, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alle Aziende e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Aziende e previo accertamento dei danni e specifico benessere da parte delle Aziende stesse. Le Aziende si riservano in ogni caso la facoltà di accettare le riparazioni o ripristini subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per l'esecuzione dei quali l'Appaltatore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza.

ARTICOLO 11 - REPORTISTICA

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare a ciascuna Azienda Sanitaria con cadenza mensile, entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento allegandolo alla fattura emessa, un report di sintesi relativo al servizio erogato, pena l'applicazione delle penali di cui "Schema di Contratto".

Il report dovrà contenere anche analisi statistiche che permettano alle Aziende di conoscere il trend dei consumi in termini di costi e di quantità/qualità della fornitura. Resta inteso che ciascuna Azienda può richiedere la reportistica personalizzata. I report dovranno pervenire alle Aziende (per gli utenti di competenza) su supporto informatico a mezzo Posta Elettronica e/o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Fornitore si impegna inoltre ad inviare alla Azienda contraente con cadenza mensile, entro 10 giorni dal termine del trimestre di riferimento, una reportistica di sintesi che riporti i dati relativi a quantità e tipologia dei prodotti consegnati per ciascuna Azienda Sanitaria, su supporto informatico a mezzo Posta Elettronica e/o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il monitoraggio di tutte le attività relative ai Contratti potranno altresì essere effettuate anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In particolare i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda contraente;
- valore delle fatture inviate alle Amministrazioni;
- servizi richiesti dalle Amministrazioni;
- numero dell'Ordinativo di fornitura;
- valore dell'Ordinativo di fornitura;

ARTICOLO 12 - LIVELLI DI SERVIZIO

Le Aziende nomineranno un Direttore dell'esecuzione del Contratto il quale verificherà che l'espletamento dei servizi oggetto del Capitolato siano svolti secondo quanto stabilito. In particolare, i parametri oggetti di verifica sono: puntualità della presenza del personale addetto; effettiva presenza del numero previsto di addetti preposti al servizio (copertura degli operatori); rispetto delle procedure operative previste; tempestività nel porre rimedio ad eventuali disfunzioni di servizio; presenza e corretto funzionamento delle dotazioni tecnologiche e mezzi di presidio; efficienza della soluzione tecnologica adottata.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, l'Appaltatore ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. **Tale obbligo rimane in carico al subappaltatore, in caso di ricorso al subappalto.** Altresì, in ossequio alla linee guida ANAC n. 10 del 23/5/2018, è disponibile nell'allegato "Personale", l'elenco dei dipendenti distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica. Gli operatori economici dichiarano - in sede di offerta - di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Inoltre, in ossequio alle previsioni di cui alle Linee guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, i concorrenti sono obbligati ad allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale. La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze previste dalla Legge e dagli atti della presente procedura di gara.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative concernenti le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale;
- al rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione conseguente a cambio di gestione di cui agli artt. 24-27 del C.C.N.L. di settore;
- a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle OO.SS. più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali e provinciali, con esclusione di quelle aziendali, stipulate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali maggiormente rappresentative nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre norme. In caso di accertata inadempienza in materia, le Aziende si

riservano la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore con le modalità e le conseguenze di cui al successivo art. 22.

Resta inteso che ogni onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo paragrafo sarà a carico dell'appaltatore, il quale si assume inoltre la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare alle Aziende dal comportamento dell'appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà designare personale idoneo allo svolgimento delle attività descritte nel presente Capitolato e dovrà condurre il servizio in completa autonomia, con l'organizzazione di proprie risorse e con gestione a proprio rischio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi né fra le Aziende e l'appaltatore, né fra le Aziende e le persone di cui la ditta si avvarrà per l'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato, che dovranno essere ad ogni effetto diretti dipendenti della ditta stessa.

L'appaltatore risponderà di tutte le conseguenze negative derivanti dalla cattiva esecuzione del servizio, sollevando le Aziende da ogni responsabilità civile e penale per danni derivanti a persone o cose.

Le Aziende non assumono alcuna responsabilità né per gli eventuali danni che possano capitare all'appaltatore od al personale di cui si avvale, né per incidenti che possano derivare ai medesimi per causa di servizio o collegata al servizio.

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dell'aggiudicatario di quanto stabilito nel precedente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi rimane inteso che le Aziende sono del tutto estranee alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Aggiudicataria stessa e i singoli Dipendenti/Soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.

Resta inteso che i rapporti tra l'Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e i lavoratori e le Aziende ne rimangono pertanto totalmente estranea. L'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità nel rapporto con i propri dipendenti e solleva le Aziende da ogni pretesa che possa venire avanzata, a qualunque titolo, dai dipendenti dell'Istituto di Vigilanza.

ARTICOLO 15 CONTROLLI E VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le Aziende contraenti si riservano, con ampia e insindacabile facoltà, senza preavviso e senza che l'impresa appaltatrice nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

A tal fine l'Impresa aggiudicatrice si impegna a inoltrare alle Aziende un report mensile recante tutte le attività svolte, i verbali dagli stessi emessi durante l'esecuzione quotidiana dei servizi nonché i fogli presenza del personale con relativa firma del dipendente in entrata e in uscita.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato, alle modalità di svolgimento e/o alle migliorie offerte in sede di gara o al Contratto, l'impresa dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, nei termini indicati nella formale contestazione effettuata,

pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 18. L'impresa appaltatrice, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dalle Aziende e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento ad Aziende od a terzi, saranno assunti dalla Impresa a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ARTICOLO 16 - DANNI

La responsabilità dell'Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose delle Aziende e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto. L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per le Aziende. L'Appaltatore assume nei confronti delle Aziende la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere l'Azienda contraente indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o di Aziende, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verifichino, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso, l'Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza dell'Azienda contraente entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC. Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

ARTICOLO 17 - ASSICURAZIONI

A copertura dei rischi connessi all'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore dovrà stipulare, almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni, una polizza di assicurazione per Responsabilità civile, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00, che tenga indenne le Aziende dai danni provocati nello svolgimento del servizio a terzi, nelle persone o nelle cose, sollevando del tutto l'Azienda contraente da ogni responsabilità in merito. Detta polizza dovrà considerare terzi anche i dipendenti e gli incaricati delle Aziende o di altri aventi causa ed i dipendenti dell'appaltatore stesso.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, per danni comunque verificatisi durante l'espletamento del servizio integrato di sicurezza, per un massimale minimo di € 1.500.000,00 e valida per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe; in tal caso si dovrà produrre una Appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto delle Aziende .

Copia conforme all'originale di detta polizza dovrà essere consegnata all'Azienda contraente, insieme a copia delle quietanze di pagamento del premio, prima della stipula dell'atto contrattuale e comunque prima dell'avvio dell'attività oggetto di appalto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Azienda contraente.

ARTICOLO 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, la ditta esecutrice si impegna a presentare alla Azienda contraente - pena la risoluzione del contratto e l'esclusione dalla graduatoria di gara contestualmente alla stipula del contratto, la cauzione prescritta dall'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 in conformità agli importi ed alle condizioni al riguardo prescritte.

Tale cauzione potrà essere prestata a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa o di fidejussione bancaria a prima richiesta ogni eccezione rimossa.

La cauzione definitiva che impegna la Banca o la Società Assicuratrice dovrà essere legalizzata ai sensi dell'art. 1 lettera c) e dell'articolo 30 del D.P.R 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ARTICOLO 19 - PENALI

Per mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale nella misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, da trattenersi senza altre formalità sulle somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato saranno contestate all'Appaltatore con comunicazione scritta. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio delle Aziende, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, potranno essere applicate le penali indicate nel presente articolo. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall'importo a valere sul primo pagamento in scadenza. E' sempre e comunque fatta salva la facoltà delle Aziende di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, le Aziende si riservano la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

Qualora l'ammontare delle penali raggiungesse complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, le Aziende potranno risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere da essa ai sensi dell'art.1456 del C.C.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, le Aziende potranno risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. per fatto e colpa dell'appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Qualora nel corso della durata del contratto si verificassero scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione dei servizi in oggetto, il fornitore è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione garantendo lo svolgimento dei servizi minimi. Le Aziende opereranno sul canone mensile le trattenute corrispondenti alle ore di servizio non prestate.

ARTICOLO 20 - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prima dell'avvio del servizio l'appaltatore è onerato di interfacciarsi con il RSPP per la stesura del DUVRI

Fatte salve le diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, l'Appaltatore è obbligato ad osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione dell'appalto, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al DUVRI. Tali proposte di integrazione, una volta valutate dalle Aziende, saranno inserite nel DUVRI definitivo che verrà allegato al Contratto d'appalto e considerato alla stregua delle specifiche tecniche.

Il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione ed inviati alle Aziende dal datore di lavoro dell'Appaltatore, dall'impresa affidataria in caso di Consorzio o RTC.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dell'idoneità Tecnico professionale, a trasmettere all'Azienda contraente la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81 /08, e a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, l'Azienda ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi del successivo articolo 22 del presente documento.

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario, Foro di competenza della sede dell'Azienda contraente.

ARTICOLO 22 - RECESSO E RISOLUZIONE

È in facoltà delle Aziende, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, è in facoltà delle Aziende avviare la procedura di risoluzione del contratto nei confronti dell'affidatario dei lavori oggetto del presente atto, nelle seguenti ipotesi:

- qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite dal contratto, l'affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto;
- quando risulti non rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e o gestionali descritte o menzionate nel presente contratto;
- in caso di cessione di attività oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario - ricorrendo l'ipotesi di inadempimento di cui all'art. 3, comma 9-BIS, Legge 136/2010 per come disciplinata fra l'altro dal presente atto;
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanta possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; -
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utility nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza; - in tutti gli altri casi espressamente previsti dal contratto e dalla Legge.

ARTICOLO 23 - RISERVATEZZA

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti delle Aziende e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni in materia e successive integrazioni e/o modificazioni, norme, tutte, che dichiara espressamente di conoscere.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Aziende, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto delle Aziende, salvo esplicito benestare delle Aziende stesse.

La violazione di tale obbligo legittima le Aziende alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Aziende o, comunque, apprese dall'Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n. 86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento GDPR) si informa che i dati personali dell'appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate.

A tal fine la CUCRS, prima di acquisire i dati personali nell'ambito della gestione della gara di appalto e l'Azienda contraente prima della stipula del relativo contratto, della fase di esecuzione dello stesso e delle eventuali successive modifiche, invitano a leggere attentamente la presente informativa.

I. Titolare del Trattamento e DPO Regione Sicilia

Titolare del trattamento, rappresentata dal Dirigente dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza, pro-tempore, contattabile all'indirizzo pec: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it con sede legale in via Emanuele Notarbartolo, 17

II. Tipologie di dati personali

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere i seguenti:

- a) Dati Personali acquisiti direttamente dall'interessato, ovvero dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, dati identificativi dei documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, dati fiscali e previdenziali riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
- b) Dati acquisiti direttamente dall'interessato o presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale, ovvero dati presenti nella documentazione prodotta e dati giudiziari tra cui dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

III. Finalità del Trattamento

I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) Espletamento della procedura di gara. Il conferimento dei dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara stessa, ed un eventuale rifiuto comporterà per la CUC REGIONE SICILIANA l'impossibilità di perfezionare la sua partecipazione. La base giuridica del trattamento di dati è l'esecuzione di misure precontrattuali, ai sensi dell'art. 6 par. 1) lett. b) del GDPR.
- b) Valutazione di eventuali motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una procedura d'appalto. La base giuridica del trattamento dei dati, ivi inclusi i dati di natura giudiziaria, è l'adempimento di un

obbligo legale, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR: D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti) e D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia).

c) Gestione degli adempimenti relativi alla stipula ed all'esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto ed un eventuale rifiuto comporterà per la CUCRS e le Aziende del servizio Sanitario l'impossibilità di procedere con l'affidamento dell'incarico. La base giuridica del trattamento di dati è l'esecuzione di misure contrattuali, ai sensi dell'art. 6 par. 1) lett. b) del GDPR.

d) Pubblicazione nella "Sezione trasparente" del sito web del Titolare della documentazione relativa alla gara di appalto. La base giuridica del trattamento dei dati è l'art. 29 del Codice degli Appalti.

IV. Soggetti destinatari dei dati

I dati personali acquisiti per il perseguimento delle finalità sopra indicate saranno trattati dai seguenti soggetti:

-Soggetti che operano alle dipendenze o consulenti della CUC REGIONE SICILIANA e dell'Azienda Sanitaria contraente che ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, la distruzione, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.

-Soggetti che svolgono attività strumentali per conto della CUCRS: società che fornisce e gestisce la piattaforma per l'esecuzione delle gare telematiche e la gestione dei fornitori e dei processi correlati, società che forniscono banche dati.

- Ambito non riconducibile alla CUCRS.:

-Soggetti che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni.

V. Conservazione dei dati

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati. I dati personali verranno conservati:

a) tempo illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;

b) per un periodo di tempo di 10 anni dalla scadenza del contratto, per le forniture di servizi non rientranti nelle categorie sopra individuate, per i dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore (art. 2220 c.c.). I dati personali potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato;

c) per tutta la documentazione di gara, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicatario, 10 anni dalla data di aggiudicazione per i dati di natura civilistica come previsti dalle leggi in vigore (artt. 2220 e 2946 c.c.). I dati personali potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

VI. Diritti degli Interessati

Il GDPR (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, ha diritto di chiedere alla CUC REGIONE SICILIANA l'accesso, la rettifica, la cancellazione (fatte salve le deroghe previste dall'art. 17, paragrafo 3, lett. b) per trattamenti effettuati in adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico

interesse), la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti alla CUC REGIONE SICILIANA contattabile all'indirizzo dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it-

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Si rappresenta che in relazione alle limitazioni e/o divieti adottati nell'ambito delle sanzioni per il conflitto ucraino dall'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa, della Bielorussia e delle regioni dell'Ucraina controllate dalle autoproclamate repubbliche indipendenti e relativi alla importazione/esportazione di determinati beni, si rende pertanto necessario invitare gli appaltatori al rispetto di tutte le disposizioni legislative vigenti, ivi inclusi i regolamenti recentemente emanati dalla UE per sanzionare l'aggressione in Ucraina, nonché gli ulteriori provvedimenti che dovessero essere emanati, pena la facoltà per questa Stazione appaltante di risolvere il rapporto contrattuale in essere per inadempimento. In virtù della diretta applicazione sul territorio dell'Unione Europea di tali Regolamenti, si rammenta l'obbligo dell'appaltatore di ottemperare a tutte le disposizioni legislative e di osservare tutti i regolamenti e le norme tempo per tempo vigenti.

In ragione di quanto precede si richiama, in particolare e a titolo non esaustivo, l'attenzione sui divieti recati:

1. dal Regolamento n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 (come modificato dal Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022 e, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022)

a. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

b. in ordine alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del citato Regolamento 833/2014, come modificato dal Regolamento 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto

2. dal Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e s.m.i., in ordine, tra l'altro, all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

Si rappresenta quindi l'obbligo anche contrattuale di garantire la piena e puntuale osservanza della normativa comunitaria sopra citata e delle ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto, nel rispetto delle tempistiche di applicazione specifiche dettate dalla richiamata normativa per i contratti in corso di esecuzione e fermo restando che, in caso di violazioni delle predette disposizioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in essere ai sensi dell'art 1456 cod. civ

Il Dirigente Responsabile

